



**ASSICA**

**Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi**

aderente a Confindustria

www.assica.it

area export

**comunicazione riservata alle aziende associate**

**circolare 21/332/RM**

Roma, 8 luglio 2021

## **BREXIT**

### **Ulteriori indicazioni per la registrazione sul sistema TRACES NT degli esportatori di prodotti composti**

Gentilissimi,

facciamo seguito alla circolare 21/313/RM per informare che il Ministero della Salute ha emanato la nota "Brexit - Integrazioni alla nota 0025710-24/06/2021- Registrazione stabilimenti produttori di alimenti composti sul sistema informativo comunitario TRACES NT" (prot. 0027493-08/07/2021-DGISAN-MDS-P) con cui chiarisce le situazioni in cui i produttori di prodotti composti (e dei loro ingredienti) necessitano del riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2004 e quindi della registrazione su TRACES NT.

La nota ministeriale ribadisce che, in materia di prodotti composti, il Regno Unito, mantenendo nella propria legislazione gli stessi principi già attuati nella legislazione UE prima del 01.01.2021, prevede che:

- laddove gli ingredienti di origine animale siano trasformati nello stesso stabilimento in cui è processato il prodotto composto finale, tale stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004;
- laddove gli ingredienti di origine animale e il prodotto composto finale siano fabbricati in stabilimenti diversi, l'ingrediente di origine animale trasformato deve provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004. Tuttavia, il prodotto composto finale non deve necessariamente essere fabbricato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004;
- i seguenti ingredienti di origine animale trasformati, destinati ad essere inclusi nel prodotto composto, devono provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004:
  - qualsiasi prodotto a base di carne, indipendentemente dal quantitativo rispetto al totale del prodotto composto;
  - prodotto lattiero-caseario trasformato, se esso costituisce la metà o più del prodotto composto;
  - prodotto lattiero-caseario trasformato, se esso costituisce meno della metà del prodotto composto e se il prodotto composto non soddisfa i requisiti dell'articolo 6 della Decisione 2007/275/CE della Commissione2;
  - prodotti della pesca trasformati o ovoprodotti trasformati in cui l'ingrediente di origine animale costituisce la metà o più del prodotto composto;



www.assica.it

**ASSICA**

**Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi**

aderente a Confindustria

area export

- qualsiasi altro prodotto trasformato di origine animale (diverso da quelli sopra menzionati) in cui l'ingrediente di origine animale costituisce la metà o più della sostanza del prodotto composto;

Per ulteriori approfondimenti si allega il [diagramma](#) estratto dal Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione e successive modifiche.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Davide Calderone

*all. nota 0027493-08/07/2021-DGISAN-MDS-P*

**Per maggiori informazioni:**

contattare: Giada Battaglia

riferimenti: tel. 065915041 – mail: [battaglia@assica.it](mailto:battaglia@assica.it)

altre circolari: 21/313/RM; 21/124/RM; 21/44/RM; 21/37/RM; 21/07/RM; 21/01/RM; 20/636/RM;



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
Ufficio 2

Assessorati alla Sanità  
Regioni e Province Autonome  
Servizi Veterinari

Associazioni di categoria  
Settori tutti

E p.c.

DGSAF

Ambasciata d'Italia a Londra  
c.a. Ufficio Economico e Commerciale  
amb.londra@cert.esteri.it

Ufficio ICE di Londra  
londra@ice.it

ANMVI  
anmvi@pec.anmvi.it

FNOVI  
info@pec.fnovi.it

OGGETTO: Brexit - Integrazioni alla nota 0025710-24/06/2021- Registrazione stabilimenti produttori di alimenti composti sul sistema informativo comunitario TRACES NT

Ad integrazione delle indicazioni di cui alla nota indicata in oggetto, si precisa quanto segue in relazione alla necessità di registrazione in Traces NT degli stabilimenti produttori di alimenti composti interessati all'export verso Regno Unito-UK (GB).

Come noto, UK ha mantenuto nella propria legislazione gli stessi principi già attuati nella legislazione UE prima del 01.01.2021.

In materia di produzione di alimenti composti<sup>1</sup>, UK applica quindi i seguenti principi:

---

<sup>1</sup> Per la definizione di prodotto composto vedi:

- POAO secondo il [Border Operating Model UK](#)
- Art. 2, punto 14 del [Regolamento delegato \(UE\) 2019/625 della Commissione](#)
- Art. 1 par. 2 del [Regolamento \(CE\) n. 853/2004](#)

- laddove gli ingredienti di origine animale siano trasformati nello stesso stabilimento in cui è processato il prodotto composto finale, tale stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004;
- laddove gli ingredienti di origine animale e il prodotto composto finale siano fabbricati in stabilimenti diversi, l'ingrediente di origine animale trasformato deve provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004. Tuttavia, il prodotto composto finale non deve necessariamente essere fabbricato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004;
- i seguenti ingredienti di origine animale trasformati, destinati ad essere inclusi nel prodotto composto, devono provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004:
  - qualsiasi prodotto a base di carne, indipendentemente dal quantitativo rispetto al totale del prodotto composto;
  - prodotto lattiero-caseario trasformato, se esso costituisce la metà o più del prodotto composto;
  - prodotto lattiero-caseario trasformato, se esso costituisce meno della metà del prodotto composto e se il prodotto composto non soddisfa i requisiti dell'articolo 6 della Decisione 2007/275/CE della Commissione<sup>2</sup>;
  - prodotti della pesca trasformati o ovoprodotti trasformati in cui l'ingrediente di origine animale costituisce la metà o più del prodotto composto;
  - qualsiasi altro prodotto trasformato di origine animale (diverso da quelli sopra menzionati) in cui l'ingrediente di origine animale costituisce la metà o più della sostanza del prodotto composto;

Per ulteriori approfondimenti si allega il diagramma estratto dal Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione e successive modifiche.

In relazione a quanto sopra premesso, **la registrazione in TRACES NT non è necessaria per gli stabilimenti che, ai sensi del Regolamento 853/2004, non sono soggetti a riconoscimento.**

Con preghiera di assicurare la massima diffusione di quanto sopra esposto, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Massimo Casciello

Allegato: Diagramma- Regolamento (UE) n. 28/2012

Referenti

Nicola Santini e-mail: n.santini@sanita.it

Anna Beatrice Ciorba e-mail ab.ciorba@sanita.it

---

<sup>2</sup> [Decisione 2007/275/CE della Commissione](#)